COMUNE DI SALIZZOLE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 15.01.2013

INDICE

TITOLO PRIMO - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI
ARTICOLO 1 - Oggetto 3
ARTICOLO 2 - Finalità 3
ARTICOLO 3 – Ammissibilità delle domande e beneficiari..... 3
ARTICOLO 4 – Procedure di accesso per attività annuale..... 4
ARTICOLO 5 – Procedure di accesso per manifestazioni o progetti..... 5
ARTICOLO 6 - Criteri 5
ARTICOLO 7 – Modalità di concessione 6
ARTICOLO 8 – Attività annuale – Modalità di liquidazione..... 6
ARTICOLO 9 – Manifestazioni o progetti – Modalità di liquidazione 7
ARTICOLO 10 – Decadenza dai benefici..... 8
ARTICOLO 11 – Benefici speciali..... 8
ARTICOLO 12 – Utilizzo di immobili, strutture e beni..... 8
ARTICOLO 13 – Obblighi e divieti del beneficiario..... 8
ARTICOLO 14 – Responsabilità del Comune..... 8
ARTICOLO 15 – Convenzioni per collaborazioni 9

TITOLO SECONDO - CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE 9
ARTICOLO 16 – Oggetto, finalità e definizioni 9
ARTICOLO 17 – Soggetto competente alla concessione..... 9
ARTICOLO 18 – Soggetti beneficiari del patrocinio..... 9
ARTICOLO 19 - Criteri per la concessione..... 10
ARTICOLO 20 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni..... 10
ARTICOLO 21 – Procedura per la concessione 10
ARTICOLO 22 – Utilizzo dello stemma del Comune..... 11
ARTICOLO 23 – Patrocinio con forme di contributo finanziario..... 11

TITOLO TERZO – NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 24 – Rinvio 11
ARTICOLO 25 - Norme finali e transitorie 11
ARTICOLO 26 – Entrata in vigore..... 11

TITOLO PRIMO

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ARTICOLO 1 - Oggetto

Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi ed ausilii finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e in qualunque forma, a favore di associazioni, istituzioni enti pubblici e privati, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.
Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma, regolano la concessione in materia di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici in materia socio-assistenziale a singole persone.

ARTICOLO 2 – Finalità

Il Comune di Salizzole, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati, finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari e vantaggi economici finalizzati alla realizzazione e mantenimento di attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.
I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento e rispondano a criteri di cui al successivo art. 6, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
Le associazioni e gli altri soggetti pubblici e privati sono destinatari dei benefici indicati al comma precedente quando e se esplicano la propria attività nelle seguenti aree di intervento:

a) area educativa;
b) area ricreativa e sportiva;
c) area culturale e scientifica;
d) area sociale e socio-assistenziale;
e) area di tutela ambientale;
f) area di promozione economica e del territorio.

ARTICOLO 3 – Ammissibilità delle domande e beneficiari

Possono beneficiare degli interventi le associazioni, i gruppi culturali, sportivi, ricreativi, ambientali, di volontariato e di impegno sociale, sanitario o religioso, gli enti pubblici ed i privati, a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse nelle aree di cui all'articolo

precedente.
Per le associazioni con sede in Salizzole, costituisce presupposto per l'ammissibilità ai contributi l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni, istituito a seguito dell'approvazione del regolamento mediante deliberazione consiliare n. 7 del 27 aprile 2012.
Sono esaminabili le domande di sovvenzioni sia per attività annuali che per singole manifestazioni e progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, che si svolgano nell'ambito del territorio comunale.
Si intende per attività annuale quella che abbia un rilevante interesse cittadino, che si svolga durante l'intero anno solare e sia indipendente dall'eventuale sovvenzione comunale.
Per manifestazioni o progetti si intendono invece quelle iniziative con durata limitata, estemporanee o non continuative nell'arco dell'anno.
Sono altresì esaminabili le domande di contributi presentate da soggetti che hanno sede nel territorio per manifestazioni o progetti che si svolgano anche, ma non esclusivamente, fuori dal territorio comunale secondo le finalità di cui all'art. 2.

ARTICOLO 4 - PROCEDURE DI ACCESSO PER ATTIVITÀ ANNUALE

Le domande per ottenere contributi in denaro a sostegno delle attività annuali ed eventualmente in aggiunta, nel caso di attività annuali ripetitive, la disponibilità di spazi, di strutture, di attrezzature e di servizi comunali, redatte preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dal Comune, in carta libera se ricorre un caso di esenzione dal bollo, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività.
Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia statuto o atto costitutivo, o il riferimento all'avvenuto deposito presso il Comune al momento dell'iscrizione all'albo delle associazioni;
- eventuale copia del decreto di iscrizione al registro regionale del volontariato o attestazione della natura di onlus;
- relazione illustrativa o programma delle attività che si intendono svolgere e di quelle svolte nell'anno precedente, dalla quale emerga il rilevante interesse per la comunità locale;
- bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno solare precedente e bilancio di previsione relativo all'attività da svolgere dell'anno successivo, debitamente approvati dagli organi statutari e sottoscritti dal legale rappresentante;
- dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate, per l'attività svolta, sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, se possibile, gli importi;
- dichiarazione di eventuale sussistenza delle condizioni previste dal successivo art. 6 del presente regolamento;
- indicazione del codice fiscale e/o partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;
- dichiarazione attestante che l'attività istituzionale svolta dal richiedente non ha finalità di lucro;
- indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- la dichiarazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659, e attestante l'insussistenza in capo al legale rappresentante e ai componenti l'organo di amministrazione, di misure di prevenzione antimafia ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

ARTICOLO 5 - PROCEDURE DI ACCESSO PER MANIFESTAZIONI O PROGETTI

Le domande per ottenere contributi in denaro e, eventualmente in aggiunta, la disponibilità di spazi, di strutture, di attrezzature e di servizi comunali, a sostegno di manifestazioni o progetti - redatte preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dal Comune, in carta libera se ricorre un caso di esenzione dal bollo, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo comunale entro il 30 novembre dell'anno precedente per manifestazioni da svolgersi nel primo semestre dell'anno successivo, ed entro il 31 maggio per manifestazioni da svolgersi nel secondo semestre del medesimo anno. E' comunque ammissibile la domanda di contributi straordinari in base al presente articolo presentata almeno trenta giorni prima della manifestazione o dell'avvio del progetto cui si riferisce. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di intervenire comunque in favore di manifestazioni di rilevante interesse per le quali la domanda non sia potuta pervenire nei termini sopra indicati.

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo dell'ente o associazione;
b) eventuale copia del decreto di iscrizione al registro regionale del volontariato o attestazione della natura di onlus;
c) bilancio preventivo complessivo della manifestazione o del progetto per il quale si chiede il contributo;
d) relazione illustrativa dell'attività sociale che l'ente o associazione intende svolgere nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo, con dettagliata previsione di tutti i costi e ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni - anche pubbliche - e pubblicità, e del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza, relativa ad ogni iniziativa programmata;
e) indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA, se richiesta dalle vigenti norme;
f) dichiarazione attestante che l'attività istituzionale svolta dal richiedente non ha finalità di lucro;
g) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
h) eventuale idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività svolta;
i) la dichiarazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659, e attestante l'insussistenza in capo al legale rappresentante e ai componenti l'organo di amministrazione, di misure di prevenzione antimafia ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La documentazione di cui ai punti a) e b) potrà essere sostituita da dichiarazione, regolarmente sottoscritta, che i documenti sono già stati presentati al momento dell'iscrizione all'albo delle associazioni o in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovranno riportare gli estremi di protocollo o di ricevimento dei precedenti invii.

ARTICOLO 6 - CRITERI

I contributi verranno assegnati tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:

a) grado di importanza per la valorizzazione sociale, culturale, sportiva, nonché delle tradizioni popolari della comunità locale;
b) iniziative o attività volte alla prestazione di servizi integrativi rispetto a quelli erogati da enti pubblici;
c) valore delle caratteristiche dell'associazione o ente, secondo quanto rilevato dalla documentazione di cui alle norme precedenti, in rapporto alle attività svolte per i cittadini di Salizzole;

d) attività dell'associazione/ente/privato svolte esclusivamente o prevalentemente direttamente a mezzo proprio o dei propri aderenti, soci o volontari;
e) grado di compartecipazione nel sostegno delle spese previste anche a mezzo di sponsor o altri contributi volontari o di enti pubblici o privati;
f) grado di coinvolgimento di altre associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività;
g) grado delle spese e impegni finanziari sostenuti per creare, potenziare o gestire strutture a vantaggio della popolazione di Salizzole.

Nella determinazione degli importi dei contributi si deve tenere conto:
- del contenuto dell'attività;
- della congruità economico-finanziaria del preventivo;
- dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
- della gratuità di accesso alle attività organizzate o della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

Per le domande di contributo concernenti le attività annuali, nel Piano Esecutivo di Gestione (o altro equivalente strumento di gestione finanziaria), la Giunta Comunale individua le risorse economiche da destinare ai contributi economici da erogare nel corso dell'esercizio finanziario. Il contributo viene concesso, sulla base degli indirizzi della Giunta e dell'istruttoria svolta, con determina del Responsabile del servizio competente. Nell'attività istruttoria dovrà essere segnalata l'eventuale presenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune da parte del richiedente il contributo.
Per le domande di contributo concernenti le manifestazioni e i progetti, la Giunta Comunale, sempre sulla base delle risorse individuate nel Piano Esecutivo di Gestione, adotta una delibera programmatica di indirizzo, sulla base dell'istruttoria compiuta dagli uffici competenti. Il contributo viene concesso, sulla base della delibera programmatica della Giunta e dell'istruttoria svolta, con determina del Responsabile del servizio competente.
Per le attività annuali ripetitive e per le manifestazioni, la concessione dei contributi è accordata alla condizione che l'iniziativa o il progetto si svolgano nel rispetto del programma presentato.
In caso di parziale realizzazione o di modifica del programma, che preveda una riduzione del preventivo di spesa, dovrà essere data tempestiva comunicazione formale all'Ufficio competente. L'Amministrazione Comunale prenderà in considerazione l'eventuale conferma del contributo nell'ammontare già deliberato.
I destinatari dei contributi si impegnano ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune.
La concessione di sovvenzioni di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.
Nella concessione del contributo si terrà conto delle disposizioni fiscali vigenti. Le finalità del contributo e la natura giuridica del soggetto percettore dovranno risultare esplicitamente nell'atto di concessione.
Non sono ammesse a contributo spese di rappresentanza come pranzi, cene, rinfreschi o trasferimenti a copertura di disavanzi derivanti dalla gestione di annualità precedenti.
Tanto per i contributi relativi alle attività annuali che per i contributi relativi alle manifestazioni e progetti, il Comune potrà, dietro specifica richiesta, disporre l'erogazione di un acconto fino al 50% del contributo concesso.

ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ ANNUALE - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per i contributi relativi all'attività annuale il destinatario del contributo deve presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo la seguente documentazione per ottenere la liquidazione della sovvenzione:

a) relazione dettagliata dell'attività svolta;
b) bilancio consuntivo (entrate-spese) debitamente sottoscritto dagli organi statutari o dal legale rappresentante, con l'indicazione dell'entità di tutte le sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, ancorchè non incassate;
c) documentazione giustificativa a livello contabile e fiscale di tutte le entrate e le spese;
d) eventuale dichiarazione attestante che il contributo concesso dal Comune è destinato allo svolgimento della propria attività istituzionale e non di attività che, seppur collaterali a quelle d'istituto, assumono natura commerciale (ai fini dell'applicazione o meno della ritenuta fiscale).

Se le spese complessive esposte nel bilancio consuntivo risultassero inferiori al 50% delle spese esposte nel trasmesso bilancio di previsione, il destinatario del contributo dovrà produrre un'idonea relazione finanziaria a giustificazione della differenza tra le spese previste e le spese effettivamente sostenute. Dall'esame delle motivazioni illustrate in detta relazione, qualora queste venissero valutate insufficienti, potrebbe derivare la rideterminazione del contributo.
L'eventuale riscontro nel bilancio consuntivo di utili di esercizio o comunque di situazioni di passività (differenza tra entrate e spese) inferiori all'ammontare del contributo concesso, comporterà la rideterminazione del contributo, con la conseguente contrazione del saldo o con la mancata erogazione dello stesso e/o con il parziale o totale recupero dell'acconto già erogato.
Per i contributi di importo inferiore a 1.000 euro la rendicontazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le formalità previste dall'art. 38 del DPR n. 445/2000, attestante l'avvenuta effettuazione dell'attività conformemente al programma dichiarato nonché l'indicazione di tutte le entrate e le spese relative, senza l'obbligo di presentare tutti i giustificativi di spesa. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare dei controlli su campioni significativi delle richieste.

ARTICOLO 9 - MANIFESTAZIONI O PROGETTI - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per i contributi relativi a manifestazioni o progetti il destinatario della sovvenzione deve presentare, entro 90 giorni dalla conclusione degli stessi, la seguente documentazione per ottenere la liquidazione a saldo della sovvenzione:

a. relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
b. rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà), corredato dalle copie dei giustificativi di spesa quietanzate (come ad esempio fatture, ricevute, parcelle, scontrini fiscali, ogni altra documentazione fiscale, ecc.), attestante che tale documentazione si riferisce a spese sostenute per la manifestazione per la quale si è richiesto il contributo;
c. indicazione delle entrate, con entità di tutte le sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, ancorché non ancora incassate.

L'eventuale riscontro nel bilancio consuntivo di utili o comunque di situazioni di passività (differenza tra entrate e spese) inferiori all'ammontare del contributo concesso, comporterà la rideterminazione del contributo, con la conseguente contrazione del saldo o con la mancata erogazione dello stesso e/o con il parziale o totale recupero dell'acconto già erogato.
Per i contributi di importo inferiore a 1.000 euro la rendicontazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le formalità previste dall'art. 38 del DPR n. 445/2000, attestante l'avvenuta effettuazione dell'attività conformemente al programma dichiarato nonché l'indicazione di tutte le entrate e le spese relative, senza

l'obbligo di presentare le copie dei giustificativi di spesa. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare dei controlli su campioni significativi delle richieste.

ARTICOLO 10 - DECADENZA DAI BENEFICI

Decadono dal beneficio della sovvenzione i destinatari che:

a) non effettuino l'attività programmata oggetto della deliberazione;
b) non realizzino l'iniziativa oggetto della deliberazione o modifichino sostanzialmente il programma della stessa.

Il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal contributo inoltre nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiera.
La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, con determinazione del Responsabile del servizio, previa comunicazione di avvio del procedimento al destinatario e informazione ai componenti della Giunta.
Nel caso in cui sia stato già concesso un acconto sul contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

ARTICOLO 11 – BENEFICI SPECIALI

In occasione di calamità naturali ed eventi consimili, il Comune può offrire alle popolazioni colpite aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, e può farsi anche promotore o garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

ARTICOLO 12 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, ancorché non specificato da appositi regolamenti, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL BENEFICIARIO

E' fatto obbligo all'ente o all'associazione beneficiaria di inserire in opuscoli, locandine, manifesti, e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno finanziario del Comune.
E', invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale o di autorizzazione all'uso.
La concessione del contributo viene fatta con la condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma ed al preventivo di spesa presentato.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionale e qualsiasi altra prestazione.
Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli

enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

ARTICOLO 15 - CONVENZIONI PER COLLABORAZIONI

Qualora la richiesta si configuri non come contributo, ma come domanda di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberata l'iniziativa tramite apposita convenzione o protocollo d'intesa, che indichi la pari promozione tra l'Ente o Associazione e il Comune e che specifichi i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri a proprio carico.
L'accettazione della collaborazione è a discrezione della Giunta Comunale, nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

TITOLO SECONDO

CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

ARTICOLO 16 - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale del Comune, fermo restando che il Comune stesso non assume alcuna responsabilità per le iniziative/attività patrocinate, le quali rimangono in carico al soggetto promotore.

ARTICOLO 17 - SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE

La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta Comunale:

a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi, rassegne, mostre);

b) per le iniziative programmate in collaborazione con associazioni locali, iscritte all'albo comunale delle associazioni, rientranti nel programma annuale delle iniziative culturali, sportive e per il tempo libero;

c) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo;

d) per le iniziative individuali di carattere artistico e/o culturale e/o sociale e/o sportivo di particolare rilevanza, espletate da cittadini di Salizzole.

Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, il Comune può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 19.

ARTICOLO 18 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO

Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione Comunale:
a. associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro iscritti nell'albo comunale delle associazioni o operanti sul territorio;
b. altri organismi non profit,
c. aziende pubbliche di servizi alla persona o operanti nel campo della cultura o dell'istruzione;

d. soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative, o singoli cittadini, residenti a Salizzole, che si sono distinti nel campo culturale, sociale o sportivo, per iniziative di una certa rilevanza o impatto sul territorio.

ARTICOLO 19 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

La concessione di patrocinio avviene con provvedimento della Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

a. coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

b. rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);

c. significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alla potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per attività programmate.
Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

ARTICOLO 20 - LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Non verranno concessi patrocini:
1. per iniziative di carattere politico;
2. per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
3. per iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
La Giunta Comunale può in ogni caso ritirare il patrocinio del Comune ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune.

ARTICOLO 21 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE

I soggetti interessati ad ottenere, per una propria iniziativa, il patrocinio comunale presentano un'istanza con almeno trenta giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento. L'istanza potrà fare riferimento anche alla concessione di utilizzo gratuito di immobili, strutture e beni di proprietà comunale o di eventuali esenzioni.
La richiesta di patrocinio associata ad un'istanza di contributo finanziario dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa oggetto di patrocinio. La richiesta di contributo verrà valutata separatamente e seguirà l'iter procedurale previsti dagli articoli precedente del presente regolamento.
L'istanza di patrocinio è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
a. natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
b. altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
c. impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e relativo coinvolgimento;
d. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

La Giunta Comunale, valutato l'esito dell'istruttoria effettuata dai competenti servizi comunali, formalizza con specifico provvedimento, entro la data di inizio o di svolgimento dell'evento e comunque in tempo utile per la pubblicizzazione del patrocinio concesso, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
L'atto può contenere anche il riferimento ad altri eventuali benefici richiesti e concessi quali l'utilizzo gratuito del suolo pubblico, di sale, strutture o spazi di proprietà comunale, l'assegnazione di un contributo.
Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche le condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

ARTICOLO 22 - UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
Il ruolo del Comune è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

ARTICOLO 23 - PATROCINIO CON FORME DI CONTRIBUTO FINANZIARIO

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nel titolo primo del presente regolamento.
Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di contributo finanziario, il Comune valuta distintamente le richieste presentate realizzando due specifiche istruttorie.

TITOLO TERZO – NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
Per i contributi nel settore dell'assistenza scolastica, dei servizi socio-assistenziali, per i contributi sugli edifici di culto, e per altri contribuiti appositamente disciplinati, si applicano le normative vigenti.

ARTICOLO 25 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure in corso, è abrogato il precedente regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici, approvato con deliberazione n. 69 del 19 dicembre 1997.

ARTICOLO 26 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, in conformità all'art. 55 dello Statuto Comunale vigente, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.